



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del 26 giugno 2019

composta dai magistrati:

- Dott. Antonio CONTU - Presidente (relatore)
Dott. Mario GUARANY - Consigliere
Dott.ssa Valeria FRANCHI - Consigliere
Dott.ssa Flavia D'ORO - Referendario
Dott.ssa Paola LO GIUDICE - Referendario

PARERE

Comune di Trecastelli (AN)

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione a statuto ordinario una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 14 in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'articolo 7, comma 8;

Visto l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR in data 3 luglio 2009 della Sezione delle Autonomie;

Vista la richiesta di parere del Comune di Trecastelli (AN) pervenuta per il tramite

del Sindaco in data 17 giugno 2019;

Udito il relatore presidente Antonio Contu;

PREMESSO IN FATTO

Con nota a firma del sindaco pro tempore, pervenuta via PEC in data 17 giugno 2019, il comune di Trecastelli (AN) ha avanzato a questa Corte una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8^a della L. n. 131/2003, nei seguenti termini: "con la presente si richiede un parere circa la corretta applicazione degli oneri riflessi e dell'IRAP sui diritti di rogito spettanti al Segretario comunale a seguito della deliberazione n. 18 della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie. Tale richiesta di parere si è resa necessaria avendo riscontrato un'incertezza interpretativa a seguito di pronunce discordanti della magistratura contabile (vedi S.R.C. del Veneto n. 400/2018/PAR; S.R.C. della Lombardia n. 366/2018/PAR; S.R.C. dell'Emilia Romagna n. 133/2018/PAR; S.R.C. Campania n. 95/2019/PAR)".

Null'altro è stato specificato in ordine all'esatta determinazione della questione la cui interpretazione è controversa, né, tantomeno, è stata avanzata un'ipotesi interpretativa conseguente della quale sia chiesto l'avviso di questa Sezione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ammissibilità del parere.

Secondo il consolidato orientamento della magistratura contabile, con riguardo all'esame di una richiesta di parere presentata ai sensi dell'art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, in considerazione della natura eccezionale della funzione consultiva della Corte e della conseguente esclusione della possibilità di configurare tale attività quale consulenza generale sull'attività dell'Amministrazione locale, occorre preliminarmente verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta stessa sotto il profilo sia soggettivo sia oggettivo.

In proposito, la Sezione delle Autonomie ha definito gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo con la deliberazione in data 27 aprile 2004, successivamente integrata con la deliberazione n. 9/2009, mentre sul punto si è espressa anche la deliberazione n. 54/2010 delle Sezioni Riunite della Corte; inoltre le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 5/2006 e n. 3/2014, per quanto costituenti pareri resi su casi specifici, hanno contribuito a definire meglio le condizioni di ammissibilità di detta attività consultiva.

Sulla specifica materia è inoltre intervenuta la Sezione regionale di controllo per le Marche, con deliberazione n. 77/2013/PAR, dettando criteri e principi generali per la corretta attivazione della funzione consultiva presso la Sezione stessa.

1.1. Ammissibilità sotto il profilo soggettivo

Con riguardo alla legittimazione del soggetto richiedente, ai sensi del citato art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, la richiesta di parere può essere formulata dalle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane.

Nella specie, la richiesta è stata formulata dal Sindaco del Comune di Trecastelli, organo rappresentativo dell'Ente, ma non per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali. Pertanto, sotto il profilo soggettivo, la stessa non è ammissibile in quanto proveniente da soggetto non legittimato. Ciò in conformità alla citata deliberazione di questa Sezione n. 77/2013/PAR, la quale, in via generale, ha richiesto come indefettibile la richiesta del parere per il tramite del CAL per evitare richieste palesemente inammissibili o non sufficientemente corroborate da un adeguato supporto argomentativo.

Ritiene, tuttavia, la Sezione, ad *abundantiam*, di verificare la sussistenza delle condizioni oggettive di ammissibilità del parere stesso.

2. Sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere non appare formulata in modo univoco, con riferimento ad uno specifico quesito interpretativo da sottoporre al vaglio di questa Sezione di controllo. Infatti, l'Amministrazione istante si è limitata a chiedere un parere sulla "corretta applicazione degli oneri riflessi e dell'IRAP sui diritti di rogito spettanti al segretario comunale", evidenziando, al riguardo, un non meglio precisato contrasto giurisprudenziale tra le Sezioni territoriali di controllo (che non è possibile evincere in modo chiaro nemmeno dalla lettura dei pareri citati, data la non totale omogeneità delle questioni trattate).

Invece, come più innanzi riferito, nulla è stato specificato in ordine all'esatta determinazione della questione la cui interpretazione è controversa, né, tantomeno, è stata avanzata un'ipotesi interpretativa della quale sia chiesto l'avviso di questa Sezione.

In definitiva, oltre che soggettivamente, la richiesta di parere è anche oggettivamente inammissibile.

P.Q.M.

la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del comune di Trecastelli (AN) è inammissibile.

ORDINA

alla Segreteria di trasmettere la presente deliberazione al Sindaco del Comune di Trecastelli e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nella Camera di consiglio del 26 giugno 2019.

Il Presidente estensore

f.to (Antonio Contu)

Depositata in Segreteria in data 27 giugno 2019

Il direttore della Segreteria

f.to Barbara Mecozzi